

## **Regolamento per l'DiMA**

**REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL "Attestato di qualità professionale" (art.7 comma c legge4/ 2013 )**  
approvato nella seduta del 9/4 /2016

### **ART 1**

#### **Requisiti per l'ottenimento della attestazione Disaster Manager Attestato**

La attestazione può essere rilasciata come

**Junior ossia** Disaster Manager di I livello;

**Senior ossia** Disaster Manager di II livello;

**Senior executive ossia** Disaster Manager di III livello.

### **ART 2 Modalità**

La attestazione viene rilasciata esclusivamente al socio che ne faccia richiesta o "ad honorem"; in questo ultimo caso si applicheranno le procedure previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Disaster Manager.

1) Il socio che richieda la attestazione dovrà possedere tutti i requisiti richiesti per la valutazione dell'attività professionale, ossia titolo di studio, competenze e formazione specifica, competenze tecniche e comportamentali, esperienze e formazione continuativa

2) Il Disaster Manager quale Professionista della protezione civile per ottenere la attestazione deve essere in possesso delle conoscenze, abilità e competenze nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi e della preparazione e della risposta alle emergenze, tali da fornire supporto alle decisioni per la gestione delle attività connesse alla previsione, alla prevenzione, alla gestione e al superamento delle conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall'uomo, in funzione del grado di complessità dell'evento catastrofico e dell'organizzazione per la quale presta la sua opera.

### **ART 3 Titolo di studio**

E' richiesta Laurea di primo grado o succedanei con un minimo di esperienza nel pubblico o privato in attività di protezione civile, anche come consulente in o per organismi di protezione civile per:

4 anni per Disaster manager junior;

8 anni per Disaster manager senior;

16 anni per Disaster manager senior executive

Se il socio è in possesso di Laurea di secondo grado il periodo di esperienza complessiva si riduce a:

2 anni per Disaster manager junior;

6 anni per Disaster manager senior;

12 anni per Disaster manager senior executive.

Se il socio richiedente è privo di diploma di laurea, comunque in possesso di diploma di scuola superiore, e ha svolto le attività di cui agli articoli precedenti, è richiesto come titolo succedaneo il superamento di un esame di cultura di protezione civile ed una esperienza di protezione civile in organismi pubblici o privati per:

8 anni per Disaster manager junior;

12 anni per Disaster manager senior;

20 anni per Disaster manager senior executive.

### **Art 4 Esperienze e Formazione**

A far data dalla domanda è richiesta una formazione specifica, dettagliata e documentata, sul tema della gestione delle emergenze e sui temi generali di protezione civile.

La documentazione fornita a supporto dovrà dimostrare l'effettiva partecipazione del richiedente a corsi specifici in disaster management o in alternativa in emergency management e dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata degli argomenti trattati e, ove possibile, delle ore complessive svolte per ogni argomento. I corsi presentati saranno valutati caso per caso dalla commissione valutatrice. In alternativa all'attestazione, si potrà procedere in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Sono considerati validi i corsi con attestazione rilasciate da:

1. Enti pubblici (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Ministero Interni e Presidenza Consiglio dei Ministri);
2. Università pubbliche e private, anche straniere, purchè riconosciute dal MIUR;
3. Ordini professionali e Associazioni previste dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013;
4. Organizzazioni governative e non governative di protezione civile riconosciute.

Il riconoscimento dei corsi avverrà attribuendo punteggi diversi, a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, basato su durata corso, ore frequentate, programma corso, titolarità docenti, se previsto esame finale o solo frequenza, altri punteggi possono essere individuate dalla commissione di valutazione.

Per esperienza s'intende effettiva presenza e svolgimento del ruolo per il periodo richiesto, sia presso uffici di protezione civile degli Enti pubblici considerati autorità di Protezione Civile o presso agenzie pubbliche che abbiano presente la protezione civile tra le competenze.

L'esperienza deve essere documentata da apposite certificazioni rilasciate dagli Enti competenti o in alternativa si potrà procedere in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

### **Art 5 Competenze tecniche**

Sono intese in termini di abilità e conoscenze, associate ai compiti e sono inquadrate per ciascuno dei tre livelli professionali del Disaster Manager.

I compiti afferiscono alla seguenti aree:

- previsione dei rischi;
- prevenzione dei rischi;
- preparazione all'emergenza;
- superamento dell'emergenza;
- valutazione post-emergenza.

Le competenze devono essere rilevabili dal curriculum e comprovabili a richiesta della Commissione di valutazione

### **ART 6 Competenze comportamentali**

Sono intese come competenze comportamentali e doti professionali, caratteristiche personali e atteggiamenti espressi nel contesto e inquadrate per ciascuno dei tre livelli professionali.

Sono dimostrabili secondo il livello di responsabilità svolta, la permanenza in aree d'emergenza, la partecipazione a gruppi o commissione di lavoro, la capacità di relazionarsi, la capacità di resilienza e la stabilità emotiva, la capacità gestionale di gruppi complessi, i risultati ottenuti, la proattività, flessibilità e perseveranza, note di merito o di demerito.

Le competenze devono essere rilevabili dal curriculum e comprovabili a richiesta della Commissione di valutazione anche attraverso un colloquio davanti alla Commissione.

### **ART 7 “Commissioni di Valutazione”**

Il Presidente della commissione è il Responsabile Nazionale per la attestazione, o suo delegato.

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno .

La commissione è nominata dal Responsabile nazionale tra i soci in possesso di comprovata esperienza nell'ambito della protezione civile.

La commissione è composta da almeno tre membri.

Possono essere istituite, a seconda delle esigenze, una o più commissioni di valutazione.

La “Commissione di Valutazione” analizzerà le documentazioni allegate alle domande ed il profilo dei candidati ai fini delle necessarie valutazioni per il rilascio della attestazione.

La “Commissione di Valutazione” può in ogni caso richiedere chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata.

La “Commissioni di Valutazione” può in ogni caso richiedere un colloquio con il candidato per approfondimenti in merito alle attività di protezione civile descritte nella documentazione presentata.

Le valutazioni della “Commissione di Valutazione” sono inappellabili.

In caso di mancato ottenimento dell'attestazione la Commissione ne comunicherà per iscritto al candidato le motivazioni; il candidato può ripresentare domanda almeno dopo 6 mesi dal giudizio ricevuto allegando eventuale nuova documentazione.

La “Commissione di Valutazione” in caso di giudizi non unanimi sull’assegnazione della attestazione può richiedere di sottoporre i casi ad una apposita commissione di “saggi” nominati dalla Presidenza dell’Associazione.  
Di ogni riunione di commissione sarà redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione, Segretario nominato dal Presidente della “Commissione di valutazione”.  
La Commissione di Valutazione si costituirà nelle forme più opportune.

## **ART 8**

### **Procedure per l'ottenimento della attestazione**

Il socio che richiada il rilascio della attestazione ha diritto di ricevere l’esito dell’istruttoria entro 4 mesi dalla presentazione della domanda.

Il Presidente raccoglierà le domande, predisponendo un apposita scheda e le trasmetterà al Responsabile Nazionale della attestazione per la convocazione della “Commissione di Valutazione” incaricata.

Il Presidente della “Commissione di Valutazione” incaricata comunicherà alla presidenza il programma dei lavori.

La “Commissione di Valutazione” comunicherà alla presidenza, una volta espletate le procedure previste, gli esiti delle istruttorie comunque, non oltre i 30 giorni.

Le domande che risulteranno incomplete nei campi obbligatori, in caso di procedura informatizzata o per le quali non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta le eventuali integrazioni richieste dalla commissione, non verranno valutate.

## **ART 9**

### **Durata e rinnovo**

La durata della validità della attestazione è biennale per i soci regolarmente iscritti. La qualità di socio deve essere mantenuta per l’intera validità dell’attestazione. Per il rinnovo è necessario dimostrare:

- di aver partecipato, nel biennio, ad almeno una esercitazione afferente a temi di protezione civile o di aver realizzato piani d'emergenza o redatto aggiornamento, oppure essere membro di Commissioni o gruppi di lavoro di valutazione dei piani d'emergenza comunali o di settore;
- o di aver seguito almeno un corso di aggiornamento sui temi afferenti alla protezione civile, erogato da una componente o una struttura operativa di Protezione Civile, Enti di formazione accreditati, Università, Associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 afferenti al settore della protezione civile;
- o di avere svolto attività di docenza della durata minima di 8 ore o aver pubblicato almeno 2 articoli o pubblicazioni di settore;
- o aver partecipato attivamente, ricoprendo ruoli di responsabilità tipici del Disaster Manager nelle emergenze di cui all’art.2 della L.225/1992 e s.m.i.

Il rinnovo della attestazione sarà effettuata dalla “Commissione di valutazione”.

Qualora non vi fossero i presupposti per certificare il rinnovo, la Commissione potrà sospendere la attestazione per due anni; entro tale tempo il candidato avrà modo di provvedere agli aggiornamenti necessari e comunicarlo alla Presidenza della Associazione per la rivalutazione da parte della Commissione.

Scaduto tale termine, si considera ritirata la attestazione.

Il Disaster Manager che non provvede a richiedere il rinnovo è in automatico sospeso per un anno; decorso tale tempo è da considerarsi decaduta la attestazione.

Il Disaster Manager a cui è decaduta o è stata ritirata la attestazione dovrà ripetere “ex novo” tutta la pratica.

## **ART 10 Costi**

Il costo della attestazione e del rinnovo, sono stabiliti dalla Presidenza dell’Associazione Nazionale Disaster Manager.

## **Art 11 Attestazione**

Il certificato deve presentare oltre i loghi e tutti i riferimenti previsti dalla legge :

- 1) nome, cognome e codice fiscale del Disaster Manager
- 2) numero univoco di registrazione
- 3) tipologia di attestazione
- 4) data rilascio e di scadenza della attestazione. Per data di rilascio s’intende la data di stesura del verbale della “Commissione di valutazione”

5) firma del Presidente della Associazione

#### **Art 12 – Incompatibilità**

Non possono essere membri della “Commissione di valutazione” i soci che abbiano famigliari, o conviventi fino al 2 grado di parentela sottoposti a valutazione della Commissione.

Non può essere membro della “Commissione di valutazione” il Presidente dell’Associazione Nazionale Disaster Manager

#### **Art 13 – Decadenze e sospensioni straordinarie della attestazione**

Il socio Disaster Manager può decadere o essere sospeso in qualunque momento per manifesta violazione al codice deontologico ed etico o per la perdita dei requisiti.

#### **Art 14 Codice etico e deontologico**

Nella richiesta di valutazione da presentare al Presidente per la valutazione ed acquisizione dei titoli il candidato deve sottoscrivere ed accettare il Codice etico e deontologico del Disaster Manager

#### **Art.15 Pubblicazione elenco soci sul sito**

Nella richiesta di valutazione da presentare al Presidente per la valutazione ed acquisizione dei titoli il candidato deve autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito istituzionale ai sensi delle normative vigenti sul diritto d’autore e sulla privacy, nonché autorizzare la conservazione dei propri dati sotto ogni forma negli archivi dell’Associazione.

#### **Art.16 Loghi ed insegne**

La Presidenza dell’Associazione approva loghi ed insegne del Disaster Manager attestato e ne regola l’uso.

#### **Art 17 - Modalità transitorie per il rilascio delle attestazioni**

In sede di prima applicazione, ovvero entro due anni dall’inizio del rilascio delle attestazioni, questa sarà rilasciata a tutti coloro che hanno acquisito il titolo di Emergency Manager con la precedente regolamentazione, approvata dall’associazione nella seduta del 3 Dicembre 2011, secondo la documentazione già in possesso dall’associazione, entro la scadenza della precedente attestazione.

La nuova attestazione sarà rilasciata secondo i criteri previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dagli art. 7 e 11.